

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Molise

Campobasso, 31 ottobre 2018

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(art. 40bis, comma 5, D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009, circ. MEF n. 25 del 19/07/2012)

PREMESSA

L'allegato contratto integrativo regionale (in seguito CIR), è stato sottoscritto tra parte pubblica e parte sindacale in ossequio a quanto previsto dall'articolo dall'art. 22 comma 4 lettera b4 del CCNL sottoscritto il 19 aprile 2018; che prevede lo svolgimento della contrattazione integrativa in materia di criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio presso ciascuna Direzione Scolastica Regionale.

Pertanto, in data 30.10.2018, si è proceduto al rinnovo del contratto de quo. La presente relazione illustrativa viene redatta tenendo conto del modello proposto dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con circolare n. 25 del 19/07/2012.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto

Data sottoscrizione			30 ottobre 2018	
Periodo temporale di vigenza			Il contratto ha validità quadriennale	
Composizione	delle	delegazioni	Parte pubblica:	
trattanti			Marialuisa Forte	Dirigente
			Organizzazioni sindacali ammesse alla Contrattazione:	
			FLC-CGIL MOLISE	
			CISL/ SCUOLA ABRUZZO-MOLISE	
			FEDERAZIONE UIL S	CUOLA RUA - MOLISE
			SNALS-CONFSAL	

	FEDERAZIONE GILDA – UNAMS MOLISE	
	Organizzazioni sindacali firmatarie :	
	FLC-CGIL MOLISE	
	CISL/ SCUOLA ABRUZZO-MOLISE	
	FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA - MOLISE	
	SNALS-CONFSAL	
	FEDERAZIONE GILDA – UNAMS MOLISE	
Soggetti destinatari	Personale scolastico di tutte le istituzioni scolastiche del	
	Molise	
Materie del contratto integrativo	a) Procedure per l'individuazione degli aventi titolo alla	
(descrizione sintetica)	fruizione dei permessi per il diritto allo studio;	
	b) tempi e modalità di presentazione delle domande e	
	relativa compilazione delle graduatorie;	
	c) modalità di concessione e fruizione dei permessi e	
	relativa certificazione dei medesimi	

2. Illustrazione dell'articolato del contratto

L'allegato contratto integrativo regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio consta di 9 articoli.

L'articolo 1, concernente il campo di applicazione, la durata e la decorrenza del CIR in oggetto, indica i soggetti destinatari dell'accordo, individuabili nel personale docente, educativo ed ATA in servizio a tempo indeterminato, il personale a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche. La fruizione dei permessi è concessa esclusivamente per la frequenza alle attività didattiche, comprese i tirocini diretti ed indiretti considerati parti integranti dei corsi di studio, nella misura massima del 10% delle ore per la preparazione della tesi e, per il personale non di ruolo, per sostenere gli esami. L'ultimo comma del suddetto articolo stabilisce la validità quadriennale del CIR (2018-2022).

L'articolo 2 dell'allegato CIR determina il contingente nel limite del 3% delle unità di personale in servizio in ogni anno di servizio e in ciascuna provincia e le eventuali compensazioni; l'articolo 3 indica i tempi, le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da allegare.

L'articolo 4, ai sensi dell'art. 3 del DPR 395, stabilisce che i permessi per il diritto allo studio vengono concessi solo per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie, pareggiate o legalmente riconosciute. E' inoltre prevista la fruizione dei permessi per il diritto allo studio anche per i corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ad alunni disabili, percorsi FIT e PAS; corsi di laurea in Scienze della Formazione, corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio relativo alla qualifica di appartenenza; corsi riconosciuti dal MIUR finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post

diploma, corsi, presso le facoltà ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I., finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche; corsi a distanza organizzati da Università Telematiche statali o legalmente riconosciute o da enti/organismi riconosciuti dal MIUR, per il conseguimento di un diploma di laurea, mediante utilizzo della piattaforma on-line.

L'articolo 5 del CIR allegato indica le modalità di concessione e di fruizione dei permessi per il diritto allo studio. Ai fini delle verifiche previste dall'articolo 3, comma 6, del D.P.R. 395/1988, l'articolo 6 del CIR stabilisce che la certificazione relativa alla frequenza dei corsi va presentata al Dirigente Scolastico della sede di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro 30 giorni. La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Gli articoli 7 e 8 si occupano delle controversie individuali e delle interpretazioni autentiche.

L'articolo 9, infine, impegna le parti a stipulare un nuovo CIR nel caso in cui vengano emanate successive norme di carattere legislativo o contrattuale modificative della materia in oggetto.

Il Dirigente Marialuisa Forte